

Allegato "A" al numero di raccolta

Statuto dell'Associazione

"GRUPPO DI VOLONTARIATO - PROTEZIONE CIVILE A.N.F.I. TORINO"

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge della legge 11 agosto 1991 n. 266, l'Organizzazione di volontariato denominata "GRUPPO DI VOLONTARIATO - PROTEZIONE CIVILE A.N.F.I. TORINO" siglabile "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A.N.F.I. TORINO" con sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 9, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) L'Associazione potrà istituire sedi secondarie (Sezioni) ed unità locali non autonome, nominandone un coordinatore.
- 3) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, condivide i principi ed i valori fondanti dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (A.N.F.I.), con sede in Roma, il cui Statuto è stato approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 20 febbraio 2013.
- 2) Ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si prefigge lo scopo di promuovere ed attuare attività di volontariato da parte dei soci della Sezione di Torino dell'A.N.F.I., quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo operando principalmente nel settore della Protezione Civile.

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione, opera nelle aree d'intervento previste dall'art. 3 della L.R. 29.8.1994 n. 38 Piemonte, attuando in via prioritaria l'attività di Protezione Civile, in tutte le sue caratteristiche e forme, volta alla previsione ed alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, come definite dalla L. 24.2.1992 n. 225 e dalle disposizioni del settore.
- 2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, principalmente nell'ambito del territorio

della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) Quote associative e contributi degli aderenti;
- 2) Contributi di privati;
- 3) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 4) Contributi di organismi internazionali;
- 5) Donazioni e lasciti testamentari;
- 6) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di marzo di ciascun anno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5) E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in

forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

Art. 5

Soci

1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che, avendo i requisiti di cui ai successivi commi 3 e 4, condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, oltre ai soci fondatori, in possesso di analoghi requisiti.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

3) Possono rivestire la qualifica di soci, coloro che sono regolarmente iscritti presso qualsiasi Sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia in qualità di socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

4) Possono, inoltre, fare parte dell'Associazione, coloro che, pur non avendo titolo ad iscriversi in qualità di soci ordinari all'A.N.F.I., disponendo di indubbia condotta incensurabile, richiedono ed ottengono, alle condizioni previste, un apposito nulla osta da parte della Sezione di Torino dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio, ratificata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, corredata dal nulla osta dell'art. 5, punto 4), nei casi in cui è previsto.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 5 giorni dal ricevimento della relativa lettera.

4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;

b. per esclusione conseguente a comportamento gravemente indecoroso e/o contrastante gli scopi e finalità dell'Associazione, di cui all'art. 2; dell'esclusione viene data comunicazione alla Sezione A.N.F.I. di appartenenza o a quella di cui all'art. 5 comma 4;

c. per reiterata mancata partecipazione ad attività dell'Associazione;

d. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale,

- trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- e. per il venir meno dei requisiti previsti dall'art 5, commi 3 e 4;
- f. per causa di morte.
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, salvo i casi di cui al precedente comma 5, lettere da d. ad f.. E' ammesso il ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione o decadenza.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
- a) I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- b) I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, del suo Regolamento, ove predisposto e delle deliberazioni e delle direttive assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento entro il 31 marzo di ciascun anno della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente
 - Il Collegio dei revisori dei conti
 - Il Collegio dei Proviviri, se istituito.

Art. 9

Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, ovvero in base a quanto previsto dall'art. 16.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 20 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di vo-

to; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega ed è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

3) L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. elegge tra i soci il Presidente

d. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;

e. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

f. se ritenuto necessario il Collegio dei Probiviri, ne elegge i membri;

g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

h. approva l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;

i. ratifica le delibere del Consiglio direttivo relative alla determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari

j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

k. delega il Consiglio Direttivo a compiere azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

l. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate;

m. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.

4) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10, con un preavviso di almeno 5 giorni.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto che si rendono necessarie per l'osservanza di prescrizioni di norme di legge, sono deliberate con la maggioranza dei soli soci presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 6 consiglieri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente.

4) Nomina, al di fuori dei consiglieri, il Tesoriere ed il Segretario su proposta del Presidente.

5) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - c. definisce i criteri per l'accettazione delle domande di nuove adesioni in presenza dei previsti requisiti e provvede alla relativa ratifica;
 - d. delibera l'esclusione dei soci, in base ai criteri di cui all'art.6;
 - e. delibera le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea;
 - f. ha facoltà di costituire Comitati Tecnici e Nuclei, di cui all'art.17;
 - g. delibera la stipula di convenzioni ed in particolare quelle con l'A.N.F.I. e la Guardia di Finanza;
 - h. delibera la partecipazione a bandi di gara e similari;
 - i. delibera l'istituzione di sedi secondarie (Sezioni) ed unità locali non autonome, nominando, su proposta del Presidente, il coordinatore;
 - j. delibera la sottoscrizione di contratti di affitto e di concessione di locali e luoghi;
 - k. delibera l'iscrizione dell'Associazione nei registri ed albi previsti per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 3;
 - l. si adopera per la collaborazione con l'A.N.F.I. ed in particolare con la Sezione di Torino.
- 10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ne è componente effettivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
- 11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno trimestralmente, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
- 12) La convocazione è inoltrata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 14) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 an-

ni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

2) Propone la nomina del Tesoriere e del Segretario al Consiglio Direttivo. Si avvale del Segretario per l'effettuazione della propria attività, il quale sovrintende all'attività logistico-amministrativa dell'Associazione.

3) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. Può delegare attività di rappresentanza ed eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

4) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

5) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

6) In caso di profondo dissenso con gli altri componenti il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea ordinaria cui rimettere la decisione sulla causa del contrasto.

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti

1) L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.

3) I Revisori contabili durano in carica tre anni e possono essere rieletti per 2 volte consecutive.

4) Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 15

Il Collegio dei probiviri

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti l'Associazione e/o uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti

disciplinari.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 2 volte.

3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16

Il Presidente onorario

1) Se socio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina Presidente onorario il Presidente pro-tempore della Sezione A.N.F.I. di Torino.

2) Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

3) Al Presidente Onorario possono essere affidati, dal Presidente eletto dall'Assemblea, incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

4) Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, salvo quello che gli spetta qualora sia componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, in quanto eletto dall'Assemblea.

5) In presenza di particolari e motivate situazioni, può chiedere al Presidente di convocare l'Assemblea ordinaria.

Art. 17

Comitati Tecnici e Nuclei

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Nuclei per la realizzazione e coordinamento di specifiche tipologie di attività previste dall'art.3, stabilendo: specifici regolamenti ove necessari, ambiti di azione, linee di intervento e nominandone, su proposta del Presidente, il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento

l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore, preferibilmente ispirantesi ai principi e valori dell'A.N.F.I..

Art. 19

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge 11 agosto 1991 n. 266, della normativa regionale e provinciale in materia.

In originale firmato:

Giovanna GIORDANO

PATRIA Piera Elena

Piero Vanni DORO

PERRETTI Debora Jeanne Marija

Guido CALDERARO

TRANCHITELLA Pietro

Gioia BACCEGA

Enzo CALDERARO

Gianfranco DEMONTIS

PERUGINI Felice

Agostino PUGLIESE

DIMAURO Vincenzo

RUSSO Aldo

CORSO Armando

CAU Genny

GRIMALDI Antonio

BARBIERI Andrea

Laura BASSO

Antonino CALANDRA

Diego CAVALLO

CEO Giuseppe

Elisabetta FAURE ROLLAND

FILIPPONE Francesco

IERADI Silvana

MORETTI Pasqualino

MASSARO Felice

PEIROLO Ezio

SETZI Salvatore

SOMA' Marco

UMBERTINO Carlo

VARETTO Laura

VENTRE Vito

ZAMBRINI Gianluca

POVERO Luca

LAI Pietro

VISCUSI Gennaro Giovanni
Luca OSTELLINO
Maria Teresa PELLE Notaio